



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18046

Torino, 9 agosto 2018

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Preso atto – successivamente alla pubblicazione del dispositivo n. 46/18 in data odierna - che con e-mail del 6 agosto 2018 ore 10,48 indirizzata al Segretario Generale da parte della ASD Araldica Castagnole Lanze la mittente chiedeva “la vittoria a tavolino” dell’incontro del 5 agosto 2018 ore 18 giocato a S. Rocco di Bernezzo tra la “SPEB B” e la “Araldica Castagnole Lanze B” (cat. Esordienti);
- Rilevato che tale richiesta configura una valida ed efficace istanza di non omologazione del risultato dell’incontro indicato, ed è ammissibile in quanto tempestiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 comma 2 Reg. Fed. Giustizia;
- Rilevato altresì che con essa si lamenta la indebita partecipazione all’incontro del 5 agosto 2018 del giocatore GASTALDI Andrea nella soc. “SPEB B”, affermando che il medesimo è un atleta “fuori quota” e come tale, in forza dei vigenti Regolamenti, non può giocare in altre squadre della medesima società mentre ciò sarebbe avvenuto in occasione dell’incontro tra la “Araldica Castagnole Lanze A” e la “SPEB A” (cat. Esordienti);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore GASTALDI Andrea ha preso parte all’incontro del 5 agosto 2018 giocato a S. Rocco di Bernezzo tra la “Araldica Castagnole Lanze B” e la “SPEB B” (cat. Esordienti); ii) il giocatore GASTALDI Andrea risulta nato il 13.2.2003 e dunque è un atleta “fuori quota” rispetto alla Cat. Esordienti; iii) il giocatore GASTALDI Andrea risulta avere partecipato all’incontro svoltosi il 3 agosto 2018 a S. Rocco di Bernezzo tra “SPEB A” e “Araldica Castagnole Lanze A” (cat. Esordienti);
- Considerato in diritto che nel Regolamento federale n. 10/2018 – relativo al Campionato Nazionale Esordienti 2018 - si prevede quanto segue: i) al paragrafo iniziale “Età atleti (compiuti nell’anno solare):13-14 anni E’ previsto un atleta fuori quota di un anno non nel ruolo di battitore.”; ii) al paragrafo “Norme per tutti i Campionati Giovanili” alla lett. a) “E’ da intendersi giocatore fuori-quota (ammesso uno per distinta gara) l’atleta che supera di un anno solare (01/01-31/12) il limite previsto dal Regolamento Tecnico, il quale non può ricoprire il ruolo di battitore, non può essere utilizzato in altre squadre della stessa società; iii) al paragrafo “Norme per tutti i Campionati Giovanili” alla lett. c) “Consentito il cambio di giocatori-terzini

tra 2 squadre della stessa società, purché gli stessi non abbiano ricoperto per più di 3 volte il ruolo di battitore o centrale;””;

- Ritenuto che la corretta interpretazione delle ora riportate previsioni del Regolamento federale n. 10/2018 i) esclude esplicitamente che l’atleta “fuori quota” possa essere impiegato in altre squadre della stessa società, proprio perché le prestazioni sportive di un atleta di età maggiore di quella caratterizzante la categoria costituiscono una puntuale e limitata eccezione; ii) prevede la possibilità di cambiare giocatori-terzini tra due squadre della medesima società (lett. c) non quale eccezione al divieto recato dalla lett. a) ma al solo fine di favorire l’attività sportiva giovanile, consentendo detto scambio unicamente tra giocatori appartenenti per età alla categoria corrispondente;
- Considerato inoltre in diritto che i) in forza dell’art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. “”Il Giudice Sportivo, sulla base dell’esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d’ufficio l’incontro ufficiale.”””; ii) l’art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare alla “”regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici ed altri partecipanti alla gara”” (lett. c); iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l’annullamento d’ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;
- Rilevato che nell’incontro in esame il giocatore GASTALDI Andrea (SPEB B) – che non poteva essere schierato in campo quale atleta “fuori quota” nella cat. Esordienti per essere nato il 13.2.2003 ed essere già stato impiegato in altra squadra (SPEB A) della medesima Società - risulta aver partecipato effettivamente al gioco;
- Ritenuto che la indebita presenza in campo per la soc. SPEB B del giocatore GASTALDI Andrea può concretamente avere alterato il regolare svolgimento dell’incontro della cat. Esordienti del 5 agosto 2018, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra della “Araldica Castagnole Lanze B”;
- Revoca il proprio dispositivo di inammissibilità del ricorso n. 46/18 in data odierna;
- dispone l’annullamento dell’incontro del 5 agosto 2018 (cat. Esordienti) in S. Rocco Bernezzo tra SPEB B e Araldica Castagnole Lanze B e l’attribuzione della vittoria alla Araldica Castagnole Lanze B con il punteggio di 7 a 0.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino